



COMUNE DI OSILO
(Città Metropolitana di Sassari)
AREA LL.PP.-EDILIZIA-SUAPEE

LEGGE REGIONALE N.3 DEL 9 MARZO 2022
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO”

**CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI
CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3000 ABITANTI.**

BANDO ANNUALITÀ 2025

Art. 1 – PREMESSA

Con la Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022 (Legge di stabilità 2022, pubblicata sul BURAS n. 11 del 10/03/2022) la Regione Autonoma della Sardegna, all'art. 13, ha previsto, per promuovere misure di contrasto allo spopolamento e incentivi allo sviluppo imprenditoriale per favorire e sostenere lo sviluppo dei piccoli comuni con popolazione al 31/12/2020 inferiore ai 3.000 abitanti.

Lo stanziamento di risorse previsto al comma 9 del citato art. 13 è per complessivi euro 42.098.600 per l'anno 2022, euro 95.137.800 per l'anno 2023 ed euro 108.177.000 per l'anno 2024.

Sulla base della suddetta legge, come indicato nella Deliberazione n. 20/59 del 30/06/2022, e della successiva modifica apportata con l'art. 12, comma 30 della L.R. 11 settembre 2025, n. 24, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, contributi:

- 1) a favore dei nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni oggetto di agevolazione per ogni figlio nato, adottato o in affidato preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi;
- 2) a fondo perduto per l'acquisto, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di prime case nel territorio oggetto di agevolazione, secondo le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) a fondo perduto, nella misura di euro 15.000 per l'apertura di un'attività o unità locale o per il trasferimento dell'azienda nel territorio oggetto di agevolazione. Il contributo è elevato a euro 20.000 quando l'avvio o il trasferimento aziendale determina un aumento dell'occupazione;
- 4) nella forma di credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali) e del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), a favore delle imprese operanti nei comuni oggetto di agevolazione.

In particolare, sempre nella Deliberazione n. 20/59 del 30/06/2022, viene indicato che i “contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nel territorio oggetto di agevolazione”, di cui al sopra riportato numero 2), ammontano a euro 45.000.000 per le tre annualità (2022-2023-2024) e trovano copertura nel capitolo SC08.9480 del CDR 00.08.01.07 dal titolo “Contributi ai comuni finalizzati al contrasto dello spopolamento destinati alla concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case nei rispettivi territori”, come indicato nell'allegato n. 7 alla nota integrativa del Bilancio di previsione 2022-2024.

La citata **Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/59 del 30/06/2022** e la successiva **Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Residenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici n.1236/27150 del 12/07/2022** stabiliscono i requisiti essenziali dei bandi da predisporre da parte dei singoli Comuni interessati ed è stata individuata la ripartizione nei comuni stessi, secondo i requisiti individuati, da cui si evince che per il Comune di Osilo è previsto lo stanziamento complessivo di **€. 182.419,04** così ripartito:

Annualità 2022	€. 60.806,35
Annualità 2023	€. 60.806,35
Annualità 2024	€. 60.806,35
TOTALE	€. 243.225,39

La Regione Autonoma della Sardegna con la deliberazione della Giunta regionale n. **19/48 del 01/06/2023**, ha effettuato una nuova ripartizione degli ulteriori stanziamenti previsti dalla legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1, consultabile al seguente link: https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=4, a cui è seguita la determinazione n. **1496/24013 del 12 giugno 2023**, relativa all'impegno integrativo.

Ulteriori risorse per l'annualità 2025 sono riscontrabili nelle somme residue, relative alla decadenza del beneficio a causa dell'inadempienza di uno dei beneficiari inclusi nella graduatoria del 2022. Tali somme sono corrispondenti a **€. 7.500,00**.

Pertanto, la nuova disponibilità finanziaria, per il Comune di Osilo, è la seguente indicata in tabella:

ANNUALITÀ	PRIMO STANZIAMENTO	STANZIAMENTO AGGIUTIVO E SOMME IN DETRAZIONE	TOTALE
Annualità 2022	€. 60.806,35	€. - 8.306,35 – 7.500,00	€. 45.000,00
Annualità 2023	€. 60.806,35	€. 40.537,56 + €. 5.656,09	€. 107.000,00
Annualità 2024	€. 60.806,35	€. 4.053,76 + €. 2.650,26	€. 67.510,37
Annualità 2025	€. 0,00	€. 60.806,34 + 7.500,00	€. 68.306,34
TOTALE	€. 182.419,04	€. 105.397,66	€. 287.816,70

I requisiti essenziali individuati dalla Regione, sono precisati nell'allegato alla D.G.R. n. **20/59 del 30/06/2022** e sono i seguenti:

- 1) il contributo è concesso per l'acquisto, la ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- 2) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000,00;
- 3) il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000,00 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- 4) il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- 5) il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della

Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;

- 6) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia o restauro e risanamento conservativo, come definiti dalle lettere c) e d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- 7) l'intervento oggetto di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo, deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
- 8) il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- 9) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni alla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;
- 10) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- 11) i lavori di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo, devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- 12) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- 13) tra le spese di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo, sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- 14) il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto, la ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la **L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985**;
- 15) l'atto di acquisto, eventualmente già stipulato, non deve essere antecedente **alla data del 10 marzo 2022**;
- 16) i lavori di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo, non devono essere iniziati antecedentemente **alla data del 10 marzo 2022**;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. **117 del 15/11/2022** sono stati deliberati i criteri prioritari non discriminatori per la definizione delle graduatorie di merito delle domande pervenute, riassumibili in:

- ✓ Richiedenti che acquistano e/o ristrutturano immobili dichiarati inagibili¹
- ✓ Richiedenti identificabili come giovani²
- ✓ Richiedenti identificabili come "giovani coppie"³
- ✓ Richiedenti che hanno un nucleo familiare più numeroso (il nucleo familiare è da intendersi quello che dovrà trasferirsi nel nuovo immobile e non relativo al nucleo familiare attuale);
- ✓ Richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica.

Di seguito, all'art. 7, vengono indicati i relativi punteggi attribuiti per singolo criterio.

Il Bando sarà pubblicato con cadenza annuale a valere sui relativi finanziamenti assegnati, alla scadenza della singola finestra temporale sarà redatta una graduatoria di merito per le domande pervenute in quella specifica

¹ Il requisito di inagibilità deve essere presente alla data di pubblicazione del presente bando e corrispondere alla classificazione dell'immobile con categoria F/2 catastale (Unità Collabenti) e/o Dichiarazione di Inagibilità rilasciata dall'ufficio Tecnico Comunale.

² Sarà attribuito un punteggio premiante in base alla giovane età del richiedente.

³ Dove per "Giovani Coppie" si intendono i nuclei familiari di "recente formazione", ovvero:

- ✓ quelli in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di tre (3) anni alla data di pubblicazione del bando o che intendano contrarre matrimonio entro un (1) anno dall'approvazione del contributo;
- ✓ quelli in cui i conviventi, tanto sotto forma di convivenza, di unione civile che di convivenza di fatto ai sensi della legge n. 76/2016 e ss.mm.ii., quindi senza discriminazione di genere, dimostrino di appartenere allo stesso nucleo familiare, mediante la produzione di idonea documentazione, da non più di tre (3) anni dalla data di pubblicazione del bando o che intendano costituire nucleo familiare entro un anno dall'approvazione del contributo.

finestra, le domande pervenute fuori tempo non saranno ritenute valide e si dovrà procedere a nuova istanza a seguito della pubblicazione del nuovo bando per la successiva annualità.

La scadenza del presente bando 2025 è così stabilita:

Annualità 2025	Presentazione istanze entro e non oltre le ore 23:59 del 25/11/2024
-----------------------	--

Sarà garantita la pubblicità del bando sul portale www.comune.osilo.ss.it e sui canali social del Comune. Si evidenzia che, qualora in seguito a controlli istruttori successivi vengano accertate all'interno della domanda di ammissione la presenza di dichiarazioni mendaci che influiscano sulla definizione del punteggio a favore del soggetto istante, utilmente inserito in graduatoria definendo di fatto una posizione non coerente con i requisiti posseduti, quest'ultimo verrà tempestivamente escluso dalla graduatoria stessa (ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000) e, nel caso fosse soggetto collocato in posizione utile ai fini del finanziamento, i fondi eventualmente a lui destinati verranno dedicati alle istanze che seguono in graduatoria.

Si evidenzia inoltre che i pagamenti dei contributi di che trattasi, per tutti gli interventi previsti, **verranno erogati in unica soluzione**, a saldo, dopo aver depositato presso gli uffici comunali una copia dell'atto notarile di acquisto nella fattispecie di acquisto, mentre in caso di acquisto/ristrutturazione o lavori di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo, andrà depositata una copia conforme delle fatture quietanzate (esibendo le originali il comune manterrà agli atti la copia conforme), alle quali dovrà essere allegata copia della contabile del Bonifico bancario di pagamento atto a dimostrare l'effettivo avvenuto pagamento della fattura/e cui i lavori si riferiscono. L'importo rendicontato deve ammontare almeno al doppio della quota di contributo richiesto in sede di istanza (es. finanziamento €. 15.000,00 - importo da rendicontare €. 30.000,00), con la precisazione che i medesimi contributi verranno erogati, nelle rispettive annualità di stanziamento dei rispettivi fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna come da Legge Regionale n.3 del 9 marzo 2022 citata in premessa e successivi atti.

Con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 92 (Reg. Gen. N. 1136) del 30/12/2022 è stato nominato Responsabile del Procedimento il Geometra Luigi Piu, istruttore tecnico del Comune di Osilo.

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per il Comune di Osilo per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case di cui al presente avviso, come indicato in precedenza, è così ripartita:

ANNUALITÀ	PRIMO STANZIAMENTO	STANZIAMENTO AGGIUTIVO E SOMME IN DETRAZIONE	TOTALE
Annualità 2022	€. 60.806,35	€. - 8.306,35 – 7.500,00	€. 45.000,00
Annualità 2023	€. 60.806,35	€. 40.537,56 + €. 5.656,09	€. 107.000,00
Annualità 2024	€. 60.806,35	€. 4.053,76 + €. 2.650,26	€. 67.510,37
Annualità 2025	€. 0,00	€. 60.806,34 + 7.500,00	€. 68.306,34
TOTALE	€. 182.419,04	€. 105.397,66	€. 287.816,70

Con il termine "annualità" si intendono le annualità di assegnazione delle somme al Comune di Osilo da parte della Regione Autonoma della Sardegna, come da citate Determinazioni della Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Residenziale.

Art. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

Il contributo di cui al presente bando consiste in una erogazione a fondo perduto, nei limiti dello stanziamento massimo relativo al Comune di Osilo di cui al precedente art. 2, per le seguenti casistiche:

- ✓ **l'acquisto della prima casa**, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica ovvero intende trasferirvi la residenza anagrafica. La residenza deve essere trasferita entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione (i 18 mesi decorrono dalla data di stipula dell'atto di compravendita), **con il limite massimo del contributo pari ad € 15.000,00**, e per un importo non superiore al 50% della spesa complessiva⁴;
- ✓ **la ristrutturazione o il restauro e risanamento conservativo della prima casa**, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica ovvero intende trasferirvi la residenza anagrafica. La residenza deve essere trasferita entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come risultante dalla relativa comunicazione obbligatoria, **con il limite massimo del contributo pari ad € 15.000,00**, e per un importo non superiore al 50% della spesa complessiva⁵;
- ✓ è prevista anche la possibilità di riconoscimento del contributo a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. In tale ipotesi comunque **resta fermo il limite massimo del contributo pari ad € 15.000,00**, e per un importo non superiore al 50% della spesa complessiva.

Il contributo è concesso, nei limiti delle somme assegnate al Comune, nella misura massima del **50 per cento** della spesa e **comunque per l'importo massimo di € 15.000,00 a soggetto**.

IN UN NUCLEO FAMILIARE⁶ PUÒ ESSERCI UN SOLO SOGGETTO BENEFICIARIO.

Nel caso di contributo per ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo della prima casa gli interventi ammessi sono quelli di **"ristrutturazione edilizia"** o **"restauro e risanamento conservativo"** come definiti dalle lettere c) e d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ss.mm.ii., che cita testualmente:

"c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; (lettera modificata dall'art. 65-bis della legge n. 96 del 2017);

"d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli

⁴ A titolo di esempio se l'immobile ha un costo di € 20.000,00 il massimo contributo concedibile è di € 10.000,00.

⁵ A titolo di esempio se per l'immobile è previsto un costo di ristrutturazione di € 25.000,00 il massimo contributo concedibile è di € 12.500,00.

⁶ Nucleo Familiare che sposterà la residenza nel "nuovo" immobile acquistato o nell'immobile da ristrutturare.

136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria; (lettera modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 28, comma 5-bis, lettera a), legge n. 34 del 2022, poi dall'art. 14, comma 1-ter, legge n. 91 del 2022)"⁷

Con esplicita esclusione degli interventi inquadrabili e riconducibili alle altre tipologie di intervento previste dal medesimo articolo del D.P.R. n. 380/2001 (esempio di **interventi non finanziabili** quelli riconducibili alla manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ecc.).

Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio, ossia le parti utilizzate per l'esistenza di edifici condominiali (es. androni, ingressi, corridoi, portici, ecc.) o destinate all'uso comune da parte dei proprietari di singole abitazioni;

Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA.

È ESCLUSO L'ACQUISTO DI ARREDI O BENI MOBILI.

Per le domande che contemplano interventi di "Ristrutturazione" o di "Acquisto e Ristrutturazione" deve essere allegato, alla domanda di partecipazione, un computo metrico estimativo, redatto sulla base del **PREZZARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA ATTUALMENTE VIGENTE e dei successivi aggiornamenti avvenuti prima della data di presentazione dell'istanza**, con indicazione totale degli importi comprensiva l'IVA, attestante gli interventi da eseguire ed il relativo importo complessivo delle opere, tale documento deve essere sottoscritto da tecnico abilitato ed iscritto al proprio ordine professionale di appartenenza.

Si evidenzia ulteriormente che **il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa**, ma **sussiste, nel caso ne ricorrano le condizioni, IL DIVIETO ASSOLUTO DI CUMULO QUALORA LA NORMATIVA CHE DISPONE L'ALTRO CONTRIBUTO** ne preveda il divieto, a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985 (il contributo non è cumulabile con l'agevolazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e viene concesso in relazione al nucleo familiare del richiedente. **Pertanto, se all'interno del nucleo familiare utile ai fini dell'istanza, ovvero che sposterà la sua residenza nella nuova abitazione un componente il nucleo familiare abbia già fruito dell'agevolazione di cui alla L.R. n. 32/1985, il contributo non può essere richiesto da altri componenti.**

Sono ammesse le istanze che contemplano l'acquisto di quote parziali dell'immobile, ovvero se il fabbricato è cointestato a più soggetti fra cui il proponente istanza, lo stesso può acquisire, mediante acquisto con atto pubblico, le quote rimanenti per avere diritti reali sulla totalità delle quote (es. se il proponente è proprietario del 25% del fabbricato, è consentito acquistare la restante quota del 75% dai relativi proprietari) al fine di avere la piena proprietà sul 100% delle quote dell'immobile, fermo restando i limiti di spesa e quant'altro indicato nel presente bando.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO - REQUISITI

Sono ammessi a partecipare al presente bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'**acquisto, l'acquisto e la ristrutturazione** o la sola **ristrutturazione** delle prime case **i soggetti residenti nel Comune di Osilo o chi vi trasferisce la residenza anagrafica**, entro **18 mesi** dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso **un piccolo⁸ comune della Sardegna**.

⁷ Risorsa di riferimento: https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#003

⁸ per **piccolo comune** si intende uno dei comuni beneficiari dei presenti fondi, così come individuati nell'allegato 2 alla Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Residenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici n.1236/27150 del 12/7/2022. Il requisito dimensionale (n. 3.000 abitanti) del

Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono o abbiano trasferito la propria residenza nel Comune di Osilo successivamente alla data del **10 marzo 2022** e che non risiedono o risiedessero, antecedentemente in un comune della Sardegna.

Il contributo può essere richiesto anche da un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione. In tale ipotesi il/i soggetto/i costituendo il nuovo nucleo familiare dovranno trasferire la residenza nell'immobile oggetto dell'intervento di acquisto/ristrutturazione (costituendo così il nuovo nucleo familiare) entro 18 mesi dalla data di acquisto/ultimazione dei lavori.

In fase di domanda va esplicitamente indicato il nucleo familiare che trasferirà la propria residenza, tale numero concorrerà al fine dell'attribuzione del relativo punteggio.

Nel caso di nucleo familiare costituendo, composto da più soggetti, potrà beneficiare del contributo un solo soggetto del nucleo familiare costituendo.

I requisiti essenziali, individuati dalla Regione per la partecipazione al presente bando, sono quelli indicati nei punti da 1 a 16 dell'art. 1 - Premessa del presente bando, come individuati nell'Allegato alla Delibera G.R. n. **20/59 del 30/06/2022**.

Art. 5 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Gli interventi ammissibili a contributo devono essere successivi al giorno **10 marzo 2022 (compreso)**, come stabilito dalla R.A.S. Pertanto, requisito principale per la partecipazione alla presente richiesta di contributo a fondo perduto è che l'atto di acquisto **sia stato stipulato** in data successiva al **10 marzo 2022 (compreso)** (in caso di acquisto o acquisto e ristrutturazione) **o i lavori siano stati regolarmente avviati** (in caso di interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo, come rilevabile dalla dichiarazione di inizio lavori connessa con la relativa pratica edilizia) **in data successiva al 10 marzo 2022 (compreso)**.

Gli interventi ammissibili a contributo sono quelli per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per **"prima casa"** si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da **A1, A8 e A9** ove il richiedente ha la residenza anagrafica. Qualora il soggetto richiedente non sia residente nell'immobile per cui si chiede il contributo ma intenda trasferirla al termine dell'acquisto/ristrutturazione, tale trasferimento dovrà avvenire entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.

Sono ammessi a contributo, sempre nel limite del 50% della spesa e con il massimale di **€ 15.000,00**, interventi congiunti di acquisto e ristrutturazione, come indicati al precedente art. 3.

Per gli interventi di acquisto il contributo verrà erogato a saldo, una volta stipulato l'atto pubblico di compravendita, da depositare in copia all'Ufficio Tecnico del Comune per le verifiche di competenza, sempre che i fondi relativi all'annualità di cui il soggetto beneficiario risultino già nella disponibilità del Comune.

Per gli interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo, il contributo verrà erogato a saldo, il Comune di Osilo trasferirà ai beneficiari le risorse spettanti alla conclusione dei lavori, il cui importo di esecuzione copra una quota pari almeno al doppio del contributo richiesto, fermo restando l'obbligo di stipula della convenzione ed a seguito della presentazione di idonea documentazione attestante i lavori eseguiti e le spese sostenute, previa verifica della regolare ed effettiva esecuzione degli interventi. Le spese effettuate per la realizzazione dell'intervento devono essere tracciate tramite BONIFICO BANCARIO e documentate con fatture quietanzate, consegnate in copia digitale, ovvero conforme all'originale al Comune, al momento della verifica della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto assentito.

Resta fermo che, qualora il soggetto beneficiario del contributo afferisca a quote di contributo relative ad annualità non ancora materialmente erogate dalla Regione Autonoma della Sardegna, l'erogazione del contributo non potrà avvenire

Comune di provenienza deve essere attestato alla data di presentazione della domanda.

prima che tali somme non vengano effettivamente trasferite al Comune di Osilo.

Art. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E VALIDITÀ DEL BANDO

Il presente “Bando” e l’allegato “**modello A**” per la presentazione della domanda di contributo a fondo perduto sono pubblicati sul sito del Comune di Osilo, al link www.comune.osilo.ss.it

Le domande per la presentazione della richiesta di contributo devono essere costituite, **PENA L'ESCLUSIONE**, da:

- a) **Allegato A** valido per la richiesta di contributo a fondo perduto e per rendere tutte le dichiarazioni connesse;
- b) **Copia di un Valido documento di riconoscimento** (ad accezione per le domande firmate digitalmente ed inviate mediante pec)
- c) **Dichiarazioni e Modulistica indicati all'interno dell'allegato A** (a seconda della tipologia di intervento)

Il presente bando permanente ha validità fino al termine di esaurimento dei fondi disponibili ovvero, alternativamente, una volta decorsi cinque anni consecutivi senza che pervengano al Comune domande di contributo. In tale ipotesi il Comune provvederà alla restituzione dei fondi residui alla Regione.

La presentazione della domanda di ammissione al contributo dovrà avvenire entro i termini di apertura delle finestre temporali del presente bando indicati all'art. 1, mediante i modelli appositamente predisposti dal Comune di OSILO, attraverso una delle seguenti modalità:

- ✓ modalità cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune di Osilo, via Sanna Tolu n.30, negli orari di apertura al pubblico;
- ✓ modalità telematica inviando tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.osilo.ss.it con indicazione oggetto: “**Richiesta contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o la ristrutturazione di prime case ai sensi della L. R. N. 3 del 9 marzo 2022, art. 13**, <nome e cognome del richiedente>”

Le domande devono essere sottoscritte dal soggetto richiedente con allegata copia di un documento di riconoscimento (in caso di trasmissione via PEC è ammessa la firma digitale del documento. In quest'ultimo caso non sarà necessario allegare copia del documento di riconoscimento).

Nel modello di domanda il soggetto richiedente dovrà dichiarare, oltre agli altri dati richiesti nel modulo, la tipologia di intervento per cui richiede il contributo (acquisto/acquisto e ristrutturazione/ristrutturazione), nonché l'importo previsto dell'intervento (su cui verrà calcolata la percentuale massima del 50% di contributo ammissibile, con il limite dei 15.000,00 euro).

Dovrà essere indicato inoltre se si partecipa al bando in qualità di nucleo familiare già costituito ovvero in qualità di nucleo familiare da costituirsi entro i termini di cui all'art.4 del presente bando, indicando in questo caso anche i nominativi degli eventuali altri soggetti che andranno a costituire il nuovo nucleo familiare.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE LE DOMANDE:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1) Predisposte su modelli difforni dall'allegato A e dall'Allegato B al presente bando;2) Presentate con modalità diverse da quanto previsto al presente art. 6;3) Predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);4) Non sottoscritte dal soggetto richiedente. |
|---|

Il Comune di OSILO non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il presente bando prevede l'individuazione di finestre temporali per la presentazione delle domande di ammissione al

contributo, così come indicate al precedente punto 1, garantendo la pubblicità del bando.

Alla scadenza di ogni finestra temporale le domande presentate verranno istruite e si provvederà ad assegnare il relativo punteggio, **valido esclusivamente per l'annualità oggetto di richiesta**.

Come previsto dall'art. 6 del Bando per la precedente annualità, i richiedenti che hanno presentato domanda per l'anno 2023 che non siano risultati assegnatari di contributo, rimangono in graduatoria utile con il punteggio assegnatogli. In questo caso, il soggetto richiedente, dovrà trasmettere **domanda di riammissione (Modello B)**, allegando alla stessa, il **modello ISEE 2025**, utile ai fini dell'aggiornamento dei punteggi.

Nel caso in cui il medesimo soggetto, riscontrasse la sussistenza di ulteriori requisiti tali da mutare il punteggio attribuitogli in precedenza (*in positivo o in negativo*), **dovrà ripresentare domanda** entro i termini indicati dal presente bando. Sarà facoltà del Responsabile del Procedimento, effettuare le necessarie verifiche in sede istruttoria, anche tramite richiesta della necessaria documentazione integrativa, utile a determinare la nuova graduatoria.

In seguito al completamento della fase istruttoria, sarà assegnato il punteggio alle nuove istanze presentate e verrà stilata una nuova graduatoria aggiornata, nella quale verranno incluse anche le istanze non precedentemente finanziate e derivanti dall'istruttoria della precedente annualità (2024).

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza alle domande già inserite nella graduatoria dell'annualità 2024 per le quali sia stata chiesta la riammissione.

Per le nuove istanze sarà invece, considerato l'ordine cronologico di presentazione (data/ora) delle istanze al protocollo.

Chi presenta domanda per l'annualità 2025 e non risulta assegnatario di contributo, rimane in graduatoria utile con il punteggio assegnatogli, salvo formale rinuncia. In questo caso, il soggetto richiedente, ai fini della riammissione, dovrà trasmettere il **modello ISEE aggiornato al 2025**, utile ai fini dell'aggiornamento dei punteggi.

Nel caso in cui il medesimo soggetto richiedente, nell'ambito della formazione della graduatoria per la successiva annualità (2025), riscontrasse la sussistenza di ulteriori requisiti tali da mutare il punteggio attribuitogli (*in positivo o in negativo*), **dovrà ripresentare domanda** entro i termini indicati dal nuovo bando. Sarà comunque, facoltà del Responsabile del Procedimento, effettuare le necessarie verifiche in sede istruttoria, anche tramite richiesta della necessaria documentazione integrativa, utile a determinare la nuova graduatoria.

ART. 7 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO, ISTRUTTORIE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le domande di finanziamento pervenute per l'annualità 2025 entro il giorno di scadenza prefissato all'art. 2 verranno istruite dal Responsabile del Procedimento e si provvederà alla definizione della relativa graduatoria.

Nell'esame delle istanze di ammissione al contributo il Responsabile del Procedimento provvederà a verificare l'ammissibilità dell'intervento proposto con i requisiti del presente bando, sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione.

Si provvederà quindi alla redazione di una graduatoria di merito delle domande presentate nella finestra temporale sulla base dei seguenti punteggi premiali individuati sulla base della Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 15/11/2022:

CRITERI	PUNTI
Richiedenti che acquistano e/o ristrutturano immobili dichiarati inagibili	1,00
Richiedenti che acquistano e ristrutturano un immobile	4,00
Richiedenti che acquistano un immobile	2,00
Richiedenti che Ristrutturano un immobile già di proprietà	1,00
Richiedenti identificabili come giovani ⁹ sino ai 30 anni d'età compresa	5,00
dal 31 anno d'età al 35 anno d'età compreso	3,00
Dal 35° anno al 40° anno compreso	1,00
Dal 41° anno in poi	0,50

⁹ Requisito che deve essere posseduto dal soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di finanziamento

Richiedenti con nucleo familiare di n. 1 componente Richiedenti con nucleo familiare di n. 2 componenti o superiore ¹⁰ N.B.: per Nucleo Familiare si intende quello che sposterà la propria residenza nel "nuovo" immobile acquistato o nell'immobile da ristrutturare.	1,00 1,00 per componente
Richiedenti identificati come "giovani coppie" ovvero i nuclei familiari di "recente formazione", ovvero sia: quelli in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando o che intendano contrarre matrimonio entro un anno dall'approvazione del contributo; quelli in cui i conviventi, tanto sotto forma di convivenza, di unione civile che di convivenza di fatto ai sensi della legge n. 76/2016, quindi senza discriminazione di genere, dimostrino di appartenere allo stesso nucleo familiare, mediante la produzione di idonea documentazione, da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che intendano costituire nucleo familiare entro un anno dall'approvazione del contributo.	2,00
Richiedenti aventi ISEE inferiore a €. 10.000,00	3,00
Richiedenti aventi ISEE compreso fra €. 10.000,00 e €. 15.000,00	2,00
Richiedenti aventi ISEE compreso fra €. 15.000,01 e €. 20.000,00	1,50
Richiedenti aventi ISEE compreso fra €. 20.000,01 e €. 25.000,00	1,00
Richiedenti aventi ISEE superiore a €. 25.000,01	0,50
Richiedenti che non presentano ISEE contestualmente alla domanda	0,00

Le nuove domande, presentate in seguito alla pubblicazione del presente bando, saranno esaminate in relazione alla regolarità delle informazioni e delle dichiarazioni rese nonché alla documentazione prodotta e ad esse verrà attribuito il punteggio derivante dall'applicazione dei criteri indicati al presente articolo. Le stesse andranno a comporre la graduatoria, unitamente alle domande precedentemente non finanziate con la graduatoria dell'annualità 2024.

L'ufficio tecnico comunale, competente per il procedimento, gestirà la fase di istruttoria delle domande pervenute, provvedendo quindi:

- ✓ alla valutazione dell'ammissibilità formale delle domande pervenute, definendone il relativo elenco;
- ✓ alla formulazione della graduatoria delle domande che si sono collocate in posizione utile per ricevere il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse, le domande non presentate secondo le modalità indicate ai precedenti articoli.

Il Responsabile del Settore Tecnico Area LLPP-Edilizia-SUAPEE, con proprio atto, sulla base delle istruttorie effettuate provvede, all'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e all'approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili con indicata la relativa motivazione. L'eventuale richiesta di integrazioni da parte del Comune interrompe i termini del procedimento di istruttoria ed erogazione del contributo.

La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal beneficiario entro un termine perentorio non superiore a **15 giorni dal ricevimento** della richiesta di integrazione.

I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, soddisfacenti, il Responsabile del Procedimento comunica, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi dell'accoglimento della istanza di erogazione del contributo.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti del contributo possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.

La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

L'elenco delle domande ammissibili a finanziamento comprensivo di quelle finanziate con le risorse disponibili e di quelle non finanziate per esaurimento dei fondi sarà pubblicato sul sito web comunale, la pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica agli interessati.

La **graduatoria provvisoria** verrà approvata dal Responsabile del Servizio e pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a comunicazione ai concorrenti dell'esito della selezione.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie o di economie di spesa, al

¹⁰ Esempio: n. 5 componenti totali, compreso il richiedente, corrispondono a n. 5 punti

finanziamento delle ulteriori domande ammissibili, mediante scorrimento della graduatoria, a cui non è stato concesso il contributo per carenza di risorse a valere sul presente bando.

Gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i termini di pubblicazione della graduatoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all'ufficio protocollo dell'ente. Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed esaminati gli eventuali ricorsi, il responsabile del servizio approverà la graduatoria definitiva e adotterà il formale provvedimento di concessione del contributo in favore dei beneficiari scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dei fondi finanziati.

La graduatoria riporterà anche il riferimento all'annualità cui afferiscono i finanziamenti a fondo perduto richiesti di cui i soggetti beneficiari risulteranno destinatari.

La **graduatoria definitiva** sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Qualora in seguito a controlli successivi venga appurato il mancato possesso dei requisiti da parte di un soggetto utilmente inserito nella graduatoria, questo verrà tempestivamente escluso dalla graduatoria e i fondi eventualmente a lui destinati verranno dedicati alle istanze che seguono in graduatoria.

Qualora inoltre, venga appurata, nella domanda di ammissione o nelle eventuali dichiarazioni integrative richieste dall'ufficio, la presenza di dichiarazioni mendaci che influiscono sulla definizione del punteggio per il soggetto istante utilmente inserito in graduatoria in posizione non coerente con i requisiti posseduti, questo verrà tempestivamente escluso dalla graduatoria (ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 che recita *"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio."*) e i fondi eventualmente a lui destinati verranno dedicati alle istanze che seguono in graduatoria.

Per tutti gli interventi previsti dal presente avviso **il contributo verrà erogato in unica soluzione a saldo**, dopo aver depositato presso gli uffici comunali copia dell'atto di acquisto stipulato in caso di acquisto e/o, in caso di lavori, copia delle fatture quietanzate (con allegati Bonifici di Pagamento, atti a dimostrare l'effettivo avvenuto pagamento delle fatture cui i lavori si riferiscono, per un importo almeno pari al doppio della quota di contributo richiesto in sede di istanza).

Resta fermo che, qualora il soggetto beneficiario del contributo afferisca a quote di contributo relative ad annualità non ancora materialmente erogate dalla Regione Autonoma della Sardegna, l'erogazione del contributo non potrà avvenire prima che tali somme non vengano effettivamente trasferite al Comune di Osilo.

Tutte le liquidazioni di cui ai punti precedenti potranno avvenire solo con riferimento alla annualità di rispettiva competenza come risulterà dalla graduatoria (a puro titolo esemplificativo i fondi relativi all'annualità 2025 non potranno essere erogati prima di tale annualità).

Le liquidazioni di cui sopra saranno disposte esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario acceso presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, intestato o cointestato al soggetto richiedente, i cui estremi dovranno essere indicati nell'apposita sezione del Modello di partecipazione.

Il presente bando annuale 2024 avrà termine al completo esaurimento delle risorse disponibili assegnate al Comune di Osilo dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'annualità corrente.

ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI

È fatto obbligo ai beneficiari dei contributi:

- ✓ stipulare, a seguito del riconoscimento del contributo, **apposita polizza fideiussoria con validità di cinque anni** a garanzia degli obblighi contrattuali per un valore pari al contributo assegnato e sino all'approvazione del rendiconto finale da parte dell'Amministrazione.
- ✓ il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata **per cinque anni** dalla data di erogazione a saldo del contributo.
- ✓ trasferire la propria residenza nel Comune di Osilo **entro 18 mesi** dalla data di acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- ✓ in caso di acquisto, stipulare atto pubblico di compravendita **entro 12 mesi** dalla data di comunicazione definitiva dell'inserimento tra i beneficiari del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune di Osilo per cause non imputabili al beneficiario;
- ✓ Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata **per cinque anni** dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettuerà dei controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione.
- ✓ mantenere l'immobile a uso residenziale e di non utilizzare lo stesso o le relative pertinenze per attività che gli procurino vantaggio economico;
- ✓ consentire e agevolare le attività di sopralluogo da parte del Comune di Osilo, nonché a fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a contributo, per tutto il periodo in cui sono possibili controlli.
- ✓ Nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune di Osilo il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato.

ART. 9 - RINUNCE, DECADENZE, RIDUZIONI, REVOCHE E/O SANZIONI

Fatte salve eventuali proroghe concesse dall'Ufficio Tecnico, il beneficiario, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento o l'acquisizione della residenza anagrafica nella nuova abitazione entro i termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti, e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

In tal caso il Comune provvederà alla revoca totale del contributo concesso. In caso di rinunce successive alla formazione della graduatoria provvisoria, della graduatoria definitiva o all'erogazione del contributo, il Settore attiverà la procedura per la revisione della graduatoria e/o il recupero delle eventuali somme già erogate. In quest'ultimo caso l'importo sarà maggiorato degli interessi maturati.

Il Comune potrà revocare il contributo concesso ai singoli beneficiari al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- ✓ il beneficiario violi l'obbligo di mantenimento della residenza e della dimora abituale;
- ✓ il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
- ✓ la mancata stipula dell'atto di compravendita dell'immobile (nel caso di acquisto) entro il termine di 12 mesi dal riconoscimento del contributo;
- ✓ la mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento, entro i termini previsti, eventualmente prorogati;
- ✓ la falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
- ✓ la rendicontazione della spesa in modo non rispondente alle modalità previste dal bando;
- ✓ qualora il beneficiario alieni o affitti l'immobile oggetto di contributo nei primi 5 anni dall'erogazione del contributo;
- ✓ qualora il beneficiario non si renda disponibile a controlli e sopralluoghi, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i limiti stabiliti dal bando;
- ✓ qualora venga meno il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8, seppure non espressamente enunciati nel presente elenco.

ART. 10 – INFORMATIVA PRIVACY

Nel rispetto della normativa in materia sulla protezione dei dati (RGDP) - UE 2016/679 di cui al D. LGS. 101/2018, per ogni singolo beneficiario sarà indicata esclusivamente la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata, il trattamento dei dati personali è finalizzato all'acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso il Comune di Osilo, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati, compresi quelli sensibili, è obbligatorio per l'istruttoria della pratica: il "Titolare del trattamento" è il Comune di Osilo.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

La domanda di partecipazione e tutta la documentazione prodotta dovranno essere redatte in lingua italiana.

Ricorso avverso il presente bando potrà essere presentato nei modi e termini previsti dalla normativa vigente al T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 6 legge n. 1034/1971). Il Comune di Osilo si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando dandone pubblica comunicazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" e dell'ex D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente Bando.

Osilo, lì 27/10/2025

Il Responsabile del Servizio Tecnico
LL.PP.-Edilizia-SUAPEE
Arch. Alessandra Bertulu
(firmato digitalmente)